











# Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 "cd. DECRETO RILANCIO"

(GU Serie Generale n.128 del 19.05. 2020 - Suppl. Ordinario n. 21)

## **NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI**

#### ART. 65 - ESONERO TEMPORANEO CONTRIBUTO ANAC

## Testo normativo art. 65 DL 34/2020

"Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norna e fino al 31 dicembre 2020. (...)"

#### Commento

No pagamento del contributo Anac relativamente alle gare indette dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 per

- stazioni appaltanti
- operatori economici

Per procedure di gara avviate si intende:

- la data di pubblicazione del bando di gara oppure
- la data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta.

Come chiarito dal Comunicato del presidente ANAC del 20 maggio, la data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI oppure all'Albo Pretorio.

Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo alla richiesta dei CIG e SmartCIG e agli obblighi informativi di cui all'art. 213 D.Lgs. 50/2016.

# ART. 81 – MODIFICHE ALL'ART.103, IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA

## Testo normativo art. 81, comma 1, DL 34/2020

"All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.".

Art. 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - in vigore dal 19 maggio 2020

"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020".

#### Commento

Resta ferma la validità di 90 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza per:

- certificati
- attestati
- permessi
- concessioni
- autorizzazioni
- atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori ex art. 15 d.P.R. 380/2001.

in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 (così previsto dalla Legge di conversione n. 27/2020). Quindi l'estensione della validità dei predetti atti è stata estesa a al 29 ottobre 2020.

La proroga della validità dei Durc fino al 15 giugno riguarda solo i documenti aventi la scadenza compresa tra il 31 gennaio e 15 aprile 2020. In caso di verifica della regolarità contributiva presentata dal 16 aprile, si applica la disciplina ordinaria (contenuta nel dm 30 gennaio 2015 e dm 23 febbraio 2016), compresa la norma che esclude dalla verifica di regolarità tutti gli adempimenti e pagamenti oggetto di sospensione dei termini.

**GAL Vette Reatine** 

<u>SEDE LEGALE</u>: Via Roma, 103 - 02019 Posta (RI) - C.F./P.I. 90074820573
<u>SEDE OPERATIVA</u>: Via Dante Alighieri, snc - 02014 Cantalice (RI) - Tel./Fax. 0746/653696
<u>MAIL</u>: info@galvettereatine.it <u>PEC</u>: galvettereatine@pec.it













## Art. 109 - SERVIZI SOCIALI E MODIFICHE ALL'ART. 48 DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

## Testo normativo art. 109 DL 34/2020

- "1. L'articolo 48 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
- "Art. 48 "Prestazioni individuali domiciliari"
- 1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2.
- 2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E' inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.
- 3. A seguito dell'attivazione dei servizi di cui al comma 2, èfatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove

## Commento

Espletamento di prestazioni alternative alla sospensione

Per tutta la durata della sospensione, disposta ai sensi dell'art. 3 del D.L. 6/2020, dei seguenti servizi:

- a) servizi educativi
- b) servizi scolastici
- c) attività socio-sanitarie
- attività socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità
- e) centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora
- f) servizi sanitari indifferibili

le pubbliche amministrazioni forniscono le predette prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, senza ricreare aggregazione.

Tali prestazioni vengono espletate avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto.

- 1. Pagamento: In riferimento ai servizi di cui alle lett. a), b) e alle attività di cui alle lett. c), d), le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma (in deroga alle regole del Codice degli appalti), previo accordo tra le parti.
- 2. Importo pagamento gestori privati: il pagamento avviene utilizzando una parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio, secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione.

Condizione necessaria per procedere al pagamento: verificare l'effettivo svolgimento del servizio ovvero dell'attività.

3. Quota mantenimento strutture: le p.a. corrispondono un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto.

Condizione necessaria per procedere al pagamento: all'atto della ripresa della normale attività, le strutture dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19.

- 4. Quota spese incomprimibili: le p.a. possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai:
  - pagamenti delle quote per il mantenimento delle strutture
  - pagamenti per l'effettivo svolgimento del servizio/attività
  - o altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.













riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo 4-ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.»

b) all'articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: "e di

#### <u>Prestazioni sospese – Ore non lavorate</u>

Relativamente alle ore non lavorate, i gestori possono usufruire dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei:

- servizi educativi per l'infanzia;
- dei servizi di cui alle lett. a), b), c), d), e), f);
- servizi degli educatori per gli alunni disabili;
- servizi sociosanitari e socioassistenziali

resi in convenzione, appalto o concessione.

## ART.153 – SOSPENSIONE DELLE VERIFICHE EX ART. 48-BIS DPR N. 602/1973

## Testo normativo art. 153 DL 34/2020

trasporto scolastico" sono soppresse.

"1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo n-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29, I milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265."

## **Commento**

602/1973.

Sono sospese dall'8 marzo al 31 agosto 2020 le verifiche di inadempienza da parte delle p.a. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da svolgere, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a 5.000 euro. Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del "Decreto Rilancio", l'Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72-bis del DPR n.

Relativamente alle somme oggetto di tali verifiche, le p.a. e le società a prevalente partecipazione pubblica possono procedere al pagamento in favore del beneficiario.

## ART. 207 – DISPOSIZIONI URGENTI PER LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE APPALTATRICI

## Testo normativo art. 207 DL 34/2020

"1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un' anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la

#### <u>Commento</u>

L'appaltatore può richiedere l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, c. 18, D.Lgs. 50/2016 la quale non è più quantificata al 20%, bensì fino al 30% del valore del contratto di appalto. Questa deve essere corrisposta entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Si ricorda che l'art. 91, c. 2, del D.L. n. 18/2020, con novella dell'art. 35 c. 18 in questione, ha previsto che l'erogazione dell'anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza di lavori, servizi o forniture ai sensi dell'art. 32, c. 8 del D.Lgs. 50/2016.

Quali procedure di gara: secondo il comma 1, tale facoltà è esercitabile relativamente alle procedure disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 per:

- bandi o avvisi di gara che risultano pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio, ossia al 19 maggio 2020;
- contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi sono stati già inviati, ma i relativi termini non sono ancora scaduti;
- "in ogni caso", le procedure avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (dal 19.05) e fino alla data del 30 giugno 2021.













determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all' appaltatore." Il comma 2, estende il riconoscimento dell'anticipazione del prezzo contrattuale (fino alla soglia del 30% del valora del contratto) anche a tutte le ipotesi non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1. Quindi anche a procedure di gara non soggette al Codice dei contratti.

<u>Condizioni necessarie da rispettare:</u> sia per le procedure di gara ai sensi del D.Lgs. 50/2016 sia per procedure non sottoposte al Codice dei contratti, **l'importo in questione è riconosciuto**:

- in relazione alle risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento, che sono a disposizione della stazione appaltante, quindi in ragione dell'impegno di spesa effettuato;
- 2 indipendentemente dal fatto che l'appaltatore abbia già:
  - usufruito dell'anticipazione contrattualmente prevista;
     oppure
  - dato inizio alla prestazione senza aver usufruito dell'anticipazione;
- previa soddisfazione delle prescrizioni previste dai periodi II°, III°, IV°, V° di cui al comma 18 dell'art.
   in argomento (quindi previa costituzione di un'apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ex DM 31/2018 di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione);
- tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore da parte della stazione appaltante.